

CITTÀ DI LONATO DEL GARDA

Piazza Martiri della Libertà 12 – Lonato del Garda (BS)

Codice fiscale 00832210173 - Partita IVA 00580570984

\*\*\*\*\*

**Scrittura Privata**

**Convenzione con l'asilo nido "Isola Felice" per la frequenza dei minori residenti a Lonato del Garda, per l'anno educativo 2021/2022**

\*\*\*\*\*

L'anno **duemilaventuno**, il mese di **giugno** il giorno **undici**, in Lonato del Garda (Provincia di Brescia), presso la sede del Comune di Lonato del Garda, sita in Piazza Martiri della Libertà, civico 12, Lonato del Garda (BS), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01/06/2021;

**TRA**

l'ente **CITTÀ DI LONATO DEL GARDA** (di seguito Comune), con sede in Piazza Martiri della Libertà 12, Lonato del Garda (BS), codice fiscale 00832210173, partita IVA 00580570984, posta elettronica certificata [servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it](mailto:servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it), qui rappresentato dalla responsabile dell'area servizi alla persona, dott.ssa **Arrighi Cristiana**, nata a

( ), il , codice fiscale , domiciliata per la carica presso la sede municipale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente, in forza della determinazione dirigenziale 307 del 01/05/2021 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area servizi alla persona;

**E**

il soggetto del terzo settore **ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE**

**MAIO & GRETA ORLANDI** (di seguito ente gestore) con sede in Via Cesare Battisti, civico 37, Lonato del Garda (BS), codice fiscale 02470900982 partita IVA 02470900982, qui rappresentato da **Orlandi Greta**, nata a ( ) il , codice fiscale , domiciliata per la carica presso la sede legale dell'ente gestore, la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dello stesso (di seguito ente gestore);

**Articolo 1.**

Sul territorio comunale di Lonato del Garda è presente una struttura dedicata all'infanzia denominata "Isola Felice" di proprietà dell'ente gestore e destinata ad accogliere un asilo nido per bambini da zero a 36 mesi. Il Comune di Lonato del Garda intende convenzionarsi con tale struttura allo scopo di assicurare la fruizione del servizio ai minori residenti a Lonato del Garda (BS).

**Articolo 2.**

L'ente gestore dell'asilo nido "Isola Felice", con regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal competente Ente (Provincia/ASL/ATS/ecc.), in data 18/12/2018 con numero 20180034382, mette a disposizione del Comune di Lonato del Garda fino ad un massimo di numero 15 dei posti autorizzati (15). Tale struttura è in possesso dei requisiti minimi di esercizio e dei criteri regionali di accreditamento previsti per le Unità d'Offerta Sociale ed individuate dalla Giunta Regionale con D.G.R numero 7437 del 13 giugno 2008, ad oggetto: "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008". Il numero dei posti a disposizione per il Comune può essere annualmente

modificato a seconda delle esigenze, ma non potrà superare il numero dei posti autorizzati. L'ente gestore provvederà a raccogliere le richieste di iscrizione per l'anno educativo 2021/2022 e a trasmettere l'elenco aggiornato al servizio sociale comunale. I rapporti tra le famiglie iscritte e l'ente gestore sono regolati dal contratto d'iscrizione al servizio. La presente convenzione è rivolta solo ai minori residenti a Lonato del Garda che frequentano il servizio in modalità "full time".

**Articolo 3.**

Le rette a carico delle famiglie sono stabilite dall' Ente gestore in accordo con il Comune. Il Comune provvede al sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio garantendo una riduzione della retta mensile. La retta mensile di frequenza per l'anno educativo 2021/2022 e per ogni singolo minore frequentante, residente nel comune di Lonato del Garda, viene stabilita in € 580,00. Il Comune stabilisce altresì, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona per accesso e compartecipazione, le quote di intervento sulla retta determinando quindi l'ammontare complessivo dell'intervento ed il conseguente impegno di spesa. L'agevolazione mensile comunale per l'anno educativo 2021/2022 è fissata come di seguito indicato:

**RETTA MENSILE ente gestore € 580,00**

Indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni:

ISEE da € 0,00 a € 5.000,00	agevolazione mensile € 200,00;
ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00	agevolazione mensile € 150,00;
ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00	agevolazione mensile € 100,00;

	ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00 agevolazione mensile € 50,00.	
	<p>Gli utenti con indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni superiore ad € 20.000,00, non beneficeranno del contributo comunale. Gli utenti che intendono beneficiare dell'intervento sulla retta di cui sopra devono presentare apposita richiesta presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, allegando idonea dichiarazione ISEE in corso di validità e la documentazione attestante l'iscrizione del minore alla struttura convenzionata. L'intervento economico comunale copre, per la sola parte di competenza, l'effettiva frequenza del minore per l'anno educativo 2021/2022.</p>	
	<b>Articolo 4.</b>	
	<p>Il personale della struttura convenzionata dovrà essere in possesso di specifico ed idoneo titolo di studio, secondo la vigente normativa in materia. Il personale educativo ed ausiliario, addetto all'asilo nido, dovrà dipendere direttamente e ad ogni effetto dalla società/impresa. Il numero degli educatori del nido dovrà essere proporzionato, secondo la vigente normativa, al numero dei bambini iscritti.</p>	
	<b>Articolo 5.</b>	
	<p>L'asilo nido garantirà l'apertura per l'intero arco dell'anno educativo 2021/2022. L'ente gestore garantisce l'apertura dal lunedì al venerdì negli orari di seguito indicati: dalle ore 07:30 alle ore 17:00.</p>	
	<b>Articolo 6.</b>	
	<p>In caso di servizi aggiuntivi richiesti dall'utente, l'asilo nido fissa autonomamente il corrispettivo degli stessi, sulla base dei maggiori oneri derivati, che saranno da ritenersi direttamente e completamente a carico</p>	
	4 / 8	

dell'utente. Il trasporto dei bambini, dalla propria abitazione all'asilo nido e viceversa, avverrà a totale cura e spese della famiglia dell'utente.

#### **Articolo 7.**

L'erogazione delle agevolazioni mensili a carico delle famiglie (quota comunale), verrà effettuata dal Comune, su presentazione di regolare fattura elettronica e previo adeguato controllo da parte dell'Ufficio Servizi Sociali. Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, si precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: **61ZZT2**. L'ente gestore riconosce il trattamento economico e applica il regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti. L'ente gestore rispetta le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, il Comune di Lonato del Garda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'ente gestore.

#### **Articolo 8.**

Saranno da ritenersi interamente a carico degli utenti e da versare direttamente all'ente gestore della struttura per l'infanzia:

- retta mensile di frequenza al netto del contributo comunale;
- quota d'iscrizione, che comprende assicurazione e agevolazioni per altri servizi;
- acquisto pannolini;
- eventuali buoni pasto.

Le rette di frequenza dovute dalle famiglie degli utenti saranno liquidate direttamente all'ente gestore. L'ente gestore si impegna a non variare le

rette mensili e la quota iscrizione, per la durata della convenzione stessa.

L'ente gestore curerà ogni atto e rapporto relativo al funzionamento dell'asilo nido medesimo, ivi compresa la stipula di una polizza di assicurazione per i minori iscritti.

#### **Articolo 9.**

In qualunque momento l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, qualora non vengano forniti, o non vengano forniti con le modalità concordate, tutti i servizi educativi previsti nel programma delle attività descritte nella presente convenzione.

#### **Articolo 10.**

In caso di ritiro di un utente inserito nell'elenco di cui al precedente art. 2) l'asilo nido dovrà darne **tempestiva comunicazione scritta** al Comune (al responsabile del servizio sociale) che procederà alla sospensione del versamento della quota di contributo di propria competenza. Il posto reso libero potrà, comunque, essere coperto da un altro utente residente nel territorio del Comune di Lonato del Garda ed in tal caso si procederà, per il nuovo utente, ai sensi dei precedenti articoli. L'ente gestore sarà tenuto a **comunicare tempestivamente e per iscritto** la data d'inserimento del nuovo utente ed il Comune procederà all'erogazione dell'eventuale quota di contributo in conto retta ai sensi del precedente articolo 3), per i soli mesi di fruizione del servizio da parte del nuovo minore.

#### **Articolo 11.**

In caso di insolvenza da parte della famiglia di un utente, che dovrà essere comunicata entro e non oltre il giorno 15 del mese in cui si verifica ingiustificatamente il mancato pagamento, il Comune garantirà all'asilo nido

il pagamento della sola quota di contributo comunale spettante al contribuente per un solo mese non ripetibile nell'arco dell'anno. È comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare le condizioni socio/economiche di ogni caso particolare, tramite accurata indagine da parte del Servizio Sociale.

**Articolo 12.**

Il personale autorizzato dal Comune avrà la facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi finalizzati alla verifica della qualità dei servizi erogati.

**Articolo 13.**

Le quote di intervento specificate nell'art. 3) della presente convenzione possono essere sottoposte ad aggiornamento annuale.

**Articolo 14.**

La presente convenzione ha la durata dal **01/09/2021** al **31/07/2022**, comunque coincidente con l'apertura e la chiusura dell'asilo nido, salvo eventuali eventi, di ogni natura, che non rendano possibili le normali attività di erogazione del servizio.

**Articolo 15.**

Nel caso di controversie, derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione della presente convenzione, il Comune di Lonato del Garda e l'ente gestore escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l'Autorità Giudiziaria del Foro di BRESCIA. Nell'esecuzione della presente, l'ente gestore osserva le norme e le condizioni della presente convenzione. A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l'ente gestore è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal "Protocollo di legalità" del

Comune di Lonato del Garda disponibile nella sezione amministrazione trasparente - Altri contenuti – Corruzione, del sito internet istituzionale [www.comun.lonato.bs.it](http://www.comun.lonato.bs.it). L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente.

**Articolo 16.**

Ai sensi del RUE 679/2016 l'ente gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto ad attuare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati. È compito dell'ente gestore informare (art 13-14 del GDPR), gli interessati dei propri diritti e delle regole di trattamento dei dati inclusa la comunicazione dei nominativi degli utenti al Comune di Lonato del Garda, in base alla convenzione sottoscritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI